

ACCORDO COSTITUTIVO DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO

**Accordo di informazione e consultazione
transfrontaliere dei dipendenti
del Gruppo Deutsche Bahn**

tra

la Deutsche Bahn AG
nella sua qualità di Direzione Centrale del Gruppo Deutsche Bahn

(in seguito: "Direzione Centrale")

e

il Comitato Aziendale Europeo della
Deutsche Bahn AG

(in seguito: "CAE")

Premessa

Ai sensi del § 33 comma 1 EBRG [legge tedesca sui comitati aziendali europei] il CAE ha deliberato con il voto della maggioranza dei suoi membri di negoziare un accordo con la Direzione Centrale come previsto nel § 17 EBRG. Il presente accordo deve tenere soprattutto conto dei cambiamenti intervenuti nella struttura dell'impresa e consentire l'avvicinamento delle informazioni e delle consultazioni al processo decisionale nei vari settori di attività. Basandosi sul § 33 EBRG le parti hanno convenuto e stipulato quanto segue.

La ristrutturazione del Comitato Aziendale Europeo in base ad un accordo ai sensi dei §§ 17 ss. EBRG consente di proseguire nella stretta cooperazione e nello scambio di informazioni e di opinioni a livello europeo fondati sulla cooperazione e sulla reciproca fiducia tra i lavoratori e i datori di lavoro delle imprese facenti parte del Gruppo Deutsche Bahn.

Le parti dell'accordo sono sostenitrici delle norme fondamentali del lavoro sancite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e confermate in occasione della 86a sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1998, ed in particolare del diritto alla costituzione di sindacati liberi nonché del loro diritto di negoziare e stipulare accordi collettivi per i propri dipendenti. Esse riconoscono inoltre le linee guida stabilite dell'OCSE per le imprese multinazionali nella loro versione aggiornata.

Parte prima

Ambito di applicazione e composizione

§ 1 Ambito di applicazione

- (1) Il presente accordo si applica a tutte le aziende della Deutsche Bahn AG come pure a tutte quelle delle imprese controllate dalla Deutsche Bahn AG, e precisamente ogni qualvolta si trovino in uno Stato membro dell'Unione europea, in Norvegia o in Svizzera.
- (2) Per il resto si applica l'EBRG nella sua versione aggiornata.

§ 2 Composizione

- (1) Il CAE è composto da rappresentanti dei Paesi. [membri]. Il loro numero è determinato dal numero complessivo dei dipendenti nei rispettivi Paesi nonché dal numero dei dipendenti nei vari settori di attività di ciascun Paese.
- (2) Ogni Paese in cui la Direzione Centrale intrattiene un'azienda o un ramo d'impresa invia o elegge almeno un rappresentante dei lavoratori. Qualora in un Paese operi un ulteriore settore di attività, il numero dei rappresentanti del Paese aumenta di un altro membro, purché i dipendenti siano almeno 100. In Paesi con una società con più di 10.000 collaboratori, un ulteriore membro rappresenta i dipendenti in loco. Per ulteriori 10.000 collaboratori o frazione di 10.000 viene inviato o eletto un ulteriore membro. Dalla Germania ne verranno inviati 12.
- (3) I rappresentanti dei lavoratori devono essere dipendenti del Gruppo Deutsche Bahn AG.
- (4) Non saranno nominati membri supplenti.

Parte seconda

Organi del CAE e appartenenza al CAE

§ 3 Organi del CAE

- (1) IL CAE é composto dai suoi membri.
- (2) Organi del CAE sono:
 - a. la Presidenza (§ 5),
 - b. il Comitato Direttivo (§ 6),
 - c. i Comitati Specializzati (§ 7) nonché
 - d. la totalità dei membri del CAE (Assemblea Plenaria del CAE).

§ 4 Elezione ed invio dei membri

- (1) L'elezione, l'invio e la durata del mandato dei membri del CAE sono regolati dalle norme nazionali del rispettivo Paese di invio.
- (2) I rispettivi rappresentanti dei Paesi vengono eletti o inviati nell'Assemblea Plenaria del CAE nel rispetto delle disposizioni del Paese d'origine. Essi dispongono contemporaneamente di un seggio nel rispettivo Comitato Specializzato. I dettagli sono definiti dal Regolamento interno del CAE.
- (3) Tutti i membri dell'attuale CAE nonché i rappresentanti dei lavoratori del precedente CAE ARRIVA conservano un mandato di transizione fino alla seduta costitutiva del CAE in conformità al presente accordo.

Parte terza

Organizzazione

§ 5 Presidente, Vicepresidente, Presidenza

- (1) Il CAE elegge tra i suoi membri un Presidente e tre Vicepresidenti.
- (2) Questi costituiscono la Presidenza e curano gli affari di ordinaria amministrazione.

§ 6 Comitato esecutivo

- (1) Il CAE elegge tra i suoi membri il Comitato Esecutivo, di cui fanno parte, accanto alla Presidenza, altri membri del CAE. Questi altri membri del Comitato Esecutivo sono eletti dal CAE su proposta dei Comitati Specializzati.
- (2) Il Comitato Esecutivo si riunisce all'occorrenza, però almeno due volte all'anno.

§ 7 Comitati Specializzati

- (1) Si costituiscono Comitati Specializzati per i seguenti settori di attività:
 - a. il Comitato Specializzato DB Arriva/trasporto a breve distanza,
 - b. il Comitato Specializzato DB Schenker Rail nonché
 - c. il Comitato Specializzato DB Schenker Logistics.

All'occorrenza potranno essere costituiti ulteriori Comitati Specializzati di concerto con la Direzione Centrale.

- (2) Il CAE potrà conferire ai Comitati Specializzati incarichi da svolgere autonomamente.
- (3) I Comitati Specializzati sono autorizzati a farsi assistere nelle sedute da persone in qualità di esperti. Esse godono, nello svolgimento della propria attività, della protezione e delle garanzie analoghe a quelle previste dalla normativa riguardante i membri del CAE ai sensi del presente accordo.

- (4) I Comitati Specializzati si riuniscono almeno due volte all'anno come pure, all'occorrenza, d'intesa con il Comitato Esecutivo. Il Regolamento interno regolerà i dettagli ed avrà il seguente contenuto minimo:
- a. l'ordine del giorno delle riunioni dovrà essere concordato per tempo, prima delle riunioni, tra il portavoce del Comitato Specializzato interessato e il Comitato Esecutivo.
 - b. il settore di attività invierà alle riunioni un rappresentante della Direzione Centrale e un delegato del Comitato Esecutivo. La partecipazione della Direzione Centrale serve all'informazione e alla consultazione su determinati punti dell'ordine del giorno.
 - c. I risultati dell'attività del Comitato Specializzato devono venir comunicati al Comitato Esecutivo subito dopo la riunione tramite la Segreteria del CAE.
 - d. Lingue di lavoro nelle riunioni sono il tedesco e l'inglese. In caso di necessità si tradurrà in altre lingue indispensabili.
- (5) I portavoce dei Comitati Specializzati interessati relazionano regolarmente alla Assemblea Plenaria del CAE sulle attività del proprio comitato.
- (6) Controversie riguardanti l'attuazione regolare dell'informazione e della consultazione nei Comitati Specializzati e gli inviti alle riunioni verranno regolate tra un rappresentante della Direzione Centrale e la Presidenza del CAE.

§ 8 Segreteria

- (1) Il Comitato Esecutivo viene sostenuto nella sua attività dalla Segreteria. Alla guida della Segreteria è un segretario che agisce conformemente alle istruzioni impartitegli dal Comitato Esecutivo. Il personale necessario viene scelto di concerto tra la Direzione Centrale e la Presidenza.
- (2) La sede della Segreteria si trova presso la sede della Direzione Centrale.
- (3) La Direzione Centrale garantisce che la Segreteria mette a disposizione dell'organo competente del CAE le proposte del datore di lavoro da trattare. Subito dopo le riunioni sia dei Comitati Specializzati sia dell'Assemblea Plenaria del CAE il Comitato Esecutivo presenta alla Direzione Centrale, tramite la Segreteria, la relazione finale relativa alla trattazione dei temi proposti. Se è stata la Direzione Centrale a trasmettere ad un Comitato Specializzato la proposta da trattare, la partecipazione [di quest'ultimo] viene considerata come partecipazione dell'Assemblea Plenaria, a meno che il Comitato Esecutivo del CAE informi la Direzione Centrale, entro 14 giorni dalla trattazione nel Comitato Specializzato, della necessità che l'Assemblea Plenaria riesamini la proposta.

Parte quarta

Competenza e diritti di partecipazione

§ 9 Principi dell'informazione e della consultazione, diritti di partecipazione

- (1) L'Assemblea Plenaria del CAE si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Qualora il Comitato Esecutivo ritenga necessaria un'ulteriore seduta ordinaria, può convocarla. Ulteriori sedute straordinarie possono essere convocate dal Comitato Esecutivo solo dopo aver consultato la Direzione Centrale.
- (2) Lingue ufficiali nelle riunioni dell'assemblea Plenaria del CAE sono il tedesco e l'inglese. Se necessario si effettueranno traduzioni in altre lingue indispensabili.
- (3) Le riunioni dell'Assemblea Plenaria del CAE durano di regola tre giorni, inclusi i giorni di arrivo e di partenza. Nel secondo giorno della riunione dell'Assemblea Plenaria avrà luogo l'informazione e la consultazione da parte della Direzione Centrale ai sensi del § 29 EBRG.
- (4) L'ordine del giorno dell'informazione e della consultazione dell'Assemblea Plenaria del CAE da parte della Direzione Centrale verrà concordato tempestivamente prima della riunione tra la Direzione Centrale e il Comitato Esecutivo.
- (5) La Direzione Centrale garantisce che i documenti e le informazioni necessari per la consultazione e l'informazione in questione vengano messi a disposizione in modo tempestivo e completo nelle lingue tedesca e inglese. Eventuali traduzioni che si rendano necessarie verso altre lingue verranno effettuate di concerto con la Direzione Centrale e il Comitato Esecutivo. Lo stesso vale qualora nelle riunioni si renda necessario ricorrere a servizi di interpretariato.
- (6) Il Presidente del CAE può invitare ospiti a partecipare alle riunioni dell'Assemblea Plenaria, informandone in precedenza la Direzione Centrale.
- (7) L'informazione da parte della Direzione Centrale deve avvenire in modo così tempestivo e completo da consentire ai membri della Assemblea Plenaria di condurre su questa base una discussione adeguata e corretta della situazione di fatto e alla Direzione Centrale di integrare nel suo processo decisionale le posizioni sviluppate dall'Assemblea Plenaria.
- (8) In caso di divergenze sulle modalità di formazione e consultazione relative a punti dell'ordine del giorno concordati tra l'Assemblea Plenaria e la Direzione Centrale, l'Assemblea Plenaria dovrà, entro un mese, essere nuovamente informata per iscritto sui rispettivi punti dell'ordine del giorno. Qualora il Comitato Esecutivo, sulla base della documentazione esibita, ritenga necessaria un'ulteriore riunione del CAE, può convocarla dopo aver consultato la Direzione Centrale.
- (9) La normativa sui principi relativi all'informazione e alla consultazione si applicano anche in caso di partecipazione dei Comitati Specializzati.

§ 10 Oggetto dell'informazione e della consultazione

- (1) Nei casi previsti ai commi 3 e 4, il CAE deve esser informato dalla Direzione Centrale se la misura prevista interessa almeno due aziende della Deutsche Bahn AG o delle imprese controllate in due Paesi diversi ai sensi del § 1 comma 1.
- (2) Nell'ambito di cooperazione e di reciproca fiducia, la Direzione Centrale informa nel più breve tempo possibile il CAE sulle decisioni della Direzione Centrale che determinano in un Paese ai sensi del § 1 comma 1 delle situazioni con un impatto significativo sugli interessi dei dipendenti in questo Paese. Ciò vale anche nel caso dell'informazione e della consultazione del Comitato Specializzato competente, non però nel caso di decisioni della Direzione Centrale che hanno un impatto esclusivamente sugli interessi dei dipendenti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge tedesca sull'Ordinamento aziendale. La partecipazione del CAE non pregiudica i diritti e gli obblighi delle rappresentanze dei lavoratori a livello nazionale.
- (3) Le materie su cui la Direzione Centrale deve informare e consultare il CAE risultano in particolare dai §§ 29 e 30 EBRG.
- (4) L'informazione e la consultazione avverranno anche su tematiche importanti e rilevanti che si basano su decisioni della Direzione Centrale. Vi rientrano tra l'altro:
 - l'acquisto e la cessione di imprese e di rami di imprese,
 - i principi di politica del personale,
 - i principi di tutela del lavoro,
 - il principio di istruzione e aggiornamento professionale nonché
 - il principio di pari opportunità tra donna e uomo.

§ 11 Segretezza, riservatezza

I membri del CAE devono trattare in modo strettamente riservato i segreti commerciali e aziendali di cui sono venuti a conoscenza grazie alla loro attività nonché tutte le circostanze definite espressamente dalla Direzione Centrale come sensibili. Questa norma vale anche dopo la fine del mandato e la cessazione del rapporto di lavoro. Fanno eccezione le comunicazioni dei membri del CAE tra di loro e con i rappresentanti locali dei lavoratori delle aziende o delle imprese, ai sensi del presente accordo, riguardanti il contenuto dell'informazione e i risultati della consultazione, come pure [le comunicazioni] con gli esperti consultati e vincolati all'obbligo di segretezza, a meno che si tratti di circostanze espressamente dichiarate sensibili.

Parte quinta

Disposizioni varie

§ 12 Status giuridico e protezione dei titolari del mandato e dei membri dei Comitati

- (1) I membri del CAE usufruiscono nell'esercizio delle loro funzioni della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori del CAE dalla legislazione del Paese di cui sono dipendenti. Nessun vantaggio o discriminazione potrà derivare ai membri del CAE dal loro mandato. La Direzione Centrale informerà tempestivamente il Comitato Esecutivo, comunicandogli i motivi del licenziamento o delle eventuali altre misure in materia di diritto del lavoro adottate nei confronti di un membro del CAE.
- (2) Per adempiere ai propri compiti, i membri del CAE saranno esonerati dalla loro attività conformemente alla legislazione nazionale senza perdita di retribuzione; deve essere però retribuito almeno il tempo necessario alla partecipazione alle riunioni previste, ivi compresi il tempo per la preparazione e il follow up, nonché alle altre attività conformemente a quanto definito nel presente accordo.
- (3) I membri del CAE devono disporre di strutture adeguate allo svolgimento della loro attività con accesso ai media e alle tecnologie di telecomunicazione normalmente utilizzati nelle rispettive imprese (telefono, telefax, computer, internet, intranet). L'uso dei media e delle tecnologie di telecomunicazione deve poter avvenire in modo riservato.
- (4) A tutti i membri del CAE sarà data la possibilità di frequentare corsi di lingua tedesca e inglese. Le spese per i corsi di lingua vengono concordati con la Direzione Centrale e sono a suo carico. I membri del CAE che partecipano ai corsi di lingua verranno esonerati dalla loro attività lavorativa senza riduzione della retribuzione.
- (5) I membri del Comitato Esecutivo e i loro incaricati hanno il diritto di accedere a tutte le imprese e a tutte le associate di DB AG previo accordo con la Direzione Centrale.

§ 13 Entrata in vigore, disdetta, adeguamento, norme transitorie

- (1) Il presente accordo entra in vigore al momento della firma e può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti con un preavviso di 6 mesi per la fine dell'anno, la prima volta peraltro decorso un anno dalla firma. La disdetta necessita della forma scritta.
- (2) In caso di disdetta il presente accordo resterà in vigore fino a quando le parti non avranno raggiunto un'intesa su un nuovo accordo. Dalla parte dei lavoratori le trattative saranno condotte dall'ultimo CAE in carica a norma del presente accordo.

- (3) In caso di modifiche significative alla struttura del Gruppo Deutsche Bahn AG, le parti avvieranno trattative per adeguare il presente accordo. Per il resto si applica il § 37 EBRG.

§ 14 Disposizioni finali

- (1) Per risolvere le controversie concernenti o nascenti dal presente accordo il Comitato Esecutivo e la Direzione Centrale avvieranno colloqui con la seria intenzione di raggiungere un accordo.
- (2) Il presente accordo verrà tradotto in tutte le lingue nazionali necessarie nel suo ambito di applicazione. Fa fede la versione tedesca del presente accordo.
- (3) Qualora il presente accordo non preveda regolamentazioni più specifiche o non ne preveda alcuna, si applicherà in via integrativa l'EBRG nella versione aggiornata. Questa norma non si applica qualora si faccia riferimento alla legislazione e/o alla prassi nazionale. In tali casi prevarranno le leggi nazionali nella loro versione aggiornata.
- (4) Controversie concernenti o nascenti dal presente accordo sono regolate dal diritto tedesco, ad eccezione del comma 3 periodo 2. Foro competente è la sede della Direzione Centrale.
- (5) L'inefficacia attuale o futura di una delle clausole del presente accordo non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni. Clausole inefficaci verranno sostituite da una disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo perseguito dalla normativa e alla volontà di entrambe le parti.
- (6) Non esistono patti accessori orali al presente accordo. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto, ivi comprese quelle relative alla presente disposizione, necessitano della forma scritta per essere efficaci.
- (7) Con la firma del presente accordo è abrogato l'accordo sull'organizzazione e sulla competenza del Comitato Aziendale Europeo nel Gruppo DB del 19 luglio 2006. Resta salvo il § 4 comma 3 del presente accordo.

Berlino, 21 marzo 2012

Berlino, 21 marzo 2012

Luogo, data

Luogo, data

U.Weber

G. Kirchheim

M. Fritz

K. Voegele

F. v. Oort_-----

Firma della Direzione Centrale

Firma del CAE